

**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

Provincia di LECCE

ORDINANZA**N. 8 DEL 15/07/2024 PROT. 7133****OGGETTO:** Taglio rami e alberi sporgentii, prospicienti la Linea Ferroviaria**IL SINDACO**

VISTA la nota inviata al Comune di Salice Salentino, dalla Responsabile FERROVIE DEL SUD EST – Gruppo Ferrovie dello Stato, con nota prot. FSE-BUEI/P/2024/0000676 del 04/07/2024 ed acquisita al prot. 7117 del 15/07/2024, con oggetto: *Richiesta emissione Ordinanza Sindacale per prevenire l'insorgenza di fattori di rischio di caduta alberi e/o rami a seguito e/o di incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Martina Franca - Lecce*, con la quale viene rappresentato che:

- ✓ in ragione delle temperature estreme registrate nel corso dei mesi estivi, la presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per la possibilità di innesco e sviluppo di incendi non ch  la probabilit  di caduta alberi e/o rami sul tracciato ferroviario
- ✓ al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di tale pericolo determinato dalla presenza di alberi in terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario e in considerazione dei gravi potenziali effetti sul servizio di trasporto pubblico locale,

si richiede

- ✓ che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di tale evento;
- ✓ l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di pericolosit , ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumit  ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonch  di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario. Per una pi  facile attuazione, si riportano di seguito gli articoli citati del D.P.R. sopra richiamato:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a boschi ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal «ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

VISTA la propria ordinanza n° 6 del 14/06/2024 - prot. 6055 all'oggetto: *Dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi e bruciatura delle stoppie valida per l'anno 2024 ai sensi della Legge N. 353/2000, della L.R. N. 38 del 12.12.2016, L.R. N. 53/2019 e D.P.G.R. n. 260 del 07.06.2024. Ordinanza pulizia fondi.*

RITENUTO di dover intervenire con i poteri di Ufficiale di Governo in materia di sicurezza pubblica;

RITENUTO altresì necessario per quanto emerso, ai fini precauzionali per la salute e la sicurezza delle persone, provvedere ad assicurare la sicurezza della circolazione ferroviaria, allo scopo di scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO che risulta estremamente difficoltoso provvedere alla notifica diretta ai proprietari degli immobili confinanti e prospicienti con la sede della linea ferroviaria;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare gli artt. 50 e 54 ;

ORDINA

a tutti i proprietari, titolari di diritti reali e/o conduttori a qualsiasi titolo, di beni immobili confinanti/prospicienti con la sede ferroviaria, nel territorio comunale:

- ✓di rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute agli artt. 52, 55 e 56 del DPR n. 753/'80 e, in ogni caso, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;
- ✓di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale i terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti confinanti con la sede fino a 20 m. dal confine ferroviario.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sulla Home Page del sito internet comunale, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio on-line e che venga trasmessa a:

- ✓Prefetto di LECCE;
- ✓Responsabile Business Unit Esercizio Infrastruttura - Ferrovie del Sud Est; *BARI*
- ✓Gruppo Carabinieri Forestali LECCE;
- ✓Comando Stazione Carabinieri di SALICE SALENTINO;
- ✓Comando di Polizia Locale SEDE;

AVVERTE

che, in caso di mancato adempimento, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis comma 1 del TUEL n. 267/2000 ed a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni ivi compresa l'eventuale esecuzione coattiva a spese degli obbligati e l'eventuale trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, per la valutazione del caso;

Il Comando di Polizia Locale vigilerà per l'ottemperanza della presente ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente provvedimento, per l'applicazione ai trasgressori delle sanzioni previste dalla Legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Li

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 867

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 15/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 15/07/2024

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 15/07/2024
